

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Roma 28 luglio 2015

Prot. n.	89587/15	Alle	Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
All.ti n. 2		Alle	Imprese capogruppo LORO SEDI
		Alle	Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI

Oggetto: *Solvency II* – il nuovo sistema di vigilanza prudenziale – applicazione degli Orientamenti EIOPA sull'uso dei modelli interni e in particolare sulla procedura preliminare dei modelli interni (c.d. processo di *pre-application*).

1. Il 17 dicembre 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il testo della Direttiva 2009/138/CE che definisce il nuovo sistema di vigilanza prudenziale, comunemente nota come direttiva "*Solvency II*" (di seguito "direttiva"). Detto testo è stato successivamente integrato e modificato dalle Direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2011 (2011/89/UE) e del 12 settembre 2012 (2012/23/UE), quest'ultima nota comunemente come "*Omnibus II*".
2. Il 17 gennaio 2015 è stato pubblicato il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (di seguito "Atti delegati"), che definisce le disposizioni applicative dei principi della direttiva. In particolare, per gli aspetti inerenti ai modelli interni completi e parziali, si fa specifico riferimento alle disposizioni, direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione Europea, contenute nel Titolo I, Capo VI del citato Regolamento Europeo.
3. Il 20 marzo 2015 è stato pubblicato il testo del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione che stabilisce norme tecniche di attuazione, direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione Europea, in ordine alla procedura di approvazione di un modello interno. In particolare si richiama, per i fini della presente lettera, il "considerando" (5) laddove auspica una collaborazione continuativa tra le autorità di vigilanza e l'impresa di assicurazione anche prima della presentazione della domanda formale alle autorità di vigilanza.

4. Il 2 febbraio 2015 l'EIOPA ha pubblicato gli "Orientamenti sull'uso dei modelli interni" (nel prosieguo "lineeguida") volti a fornire indicazioni su ciò che le autorità di vigilanza e le imprese di assicurazione o di riassicurazione dovrebbero considerare per approvare e confermare nel tempo la possibilità di utilizzo di un modello interno per una corretta rappresentazione dei rischi cui l'impresa o il gruppo è esposto e per il conseguente calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità. In particolare, si richiama l'orientamento 1 che auspica un processo di *pre-application* per valutare il grado di preparazione dell'impresa o del gruppo all'applicazione di un modello interno. L'IVASS riconosce la rilevanza di detti orientamenti, rispetto ai quali ha già rappresentato la propria volontà di conformarsi nell'ambito della procedura di "*comply or explain*"<sup>1</sup>.
5. Il 15 giugno 2015 è stato pubblicato il testo del decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74 (di seguito "decreto") recante l'attuazione della direttiva che definisce il nuovo sistema di vigilanza prudenziale "*Solvency II*". Per gli aspetti di specifico interesse si richiamano le disposizioni introdotte, con il citato decreto, nel decreto legislativo 9 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private – di seguito "Codice") e, in particolare, quelle del Capo IV-*bis*, Sezione III (Modelli interni completi o parziali) del titolo XIV, Capo IV, Sezione II, articolo 207-*octies* e del titolo XV, Capo III, articolo 216-*ter*.
6. In linea con i principi della direttiva, sanciti in particolare negli articoli 112 e 114, e più in particolare con quelli scanditi nei successivi regolamenti di attuazione della direttiva e conseguenti menzionati orientamenti EIOPA, l'IVASS vede con favore una disciplina che suddivide in più fasi il processo di autorizzazione di un modello interno. In particolare l'IVASS ritiene utile il rapporto e lo sviluppo di contatti tra impresa e Istituto, prima della formale presentazione della domanda per l'autorizzazione all'utilizzo del modello interno, al fine di verificare il livello di preparazione dell'impresa e al contempo consentire a quest'ultima una consapevolezza degli orientamenti dell'Istituto.
7. La presente lettera aggiorna - alla luce delle più recenti innovazioni regolamentari e tenuto conto delle esperienze maturate nella fase preparatoria a *Solvency II* - e sostituisce i precedenti interventi dell'Istituto in materia di *pre-application* dei modelli interni del 26 gennaio 2010 e del 19 maggio 2010, nonché le indicazioni presenti nella lettera al mercato del 15 aprile 2014 relative agli "Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni"<sup>2</sup> definiti per la fase preparatoria del nuovo regime.
8. La presente lettera intende, inoltre, richiamare le imprese che intendono presentare domanda per l'utilizzo dei modelli interni di gruppo al rispetto degli specifici orientamenti EIOPA contenuti nelle richiamate lineeguida del 2 febbraio 2015.

### Elementi di preliminare attenzione

9. Tenuto conto del principio in base al quale il modello interno ha l'obiettivo di cogliere al meglio il profilo di rischio dell'impresa - o quantomeno i rischi che con esso vogliono essere rappresentati (nel caso di modello interno parziale) - l'impresa che intende avviare una fase **preliminare di preparazione all'utilizzo** del modello interno (*pre-application*) fornisce evidenza della sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi ritenuti necessari per lo svolgimento efficiente ed efficace dell'intero processo di autorizzazione del modello interno. In particolare, l'impresa deve:

---

<sup>1</sup> Cfr <https://eiopa.europa.eu/Pages/Guidelines/Guidelines-on-the-use-of-internal-models.aspx>

<sup>2</sup> [https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx\\_dam/files/publications/guidelines/Pre\\_Application\\_of\\_Internal\\_Models/EIOPA\\_2013\\_00210000\\_IT\\_TRA.pdf](https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Pre_Application_of_Internal_Models/EIOPA_2013_00210000_IT_TRA.pdf)

- a) dar prova di un'adeguata integrazione della *governance* del modello interno nel sistema di *governance* dell'impresa e, in particolare, nel sistema di gestione dei rischi che risponde ai requisiti di cui al regolamento ISVAP n. 20/2008;
- b) dimostrare di aver sviluppato una conoscenza e un utilizzo diffuso del proprio modello interno a livello sia di organo amministrativo sia di alta direzione, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 46-*novies*, 46-*decies*, 46-*undecies*, 46-*duodecies*, 46-*terdecies*, 46-*quaterdecies* del Codice e con le disposizioni degli Atti delegati;
- c) essere in grado di illustrare le ragioni per le quali l'impresa o il gruppo ritiene che il profilo di rischio sia meglio catturato da un modello interno (completo o parziale) rispetto alla formula standard;
- d) fornire, nel caso di un modello interno parziale, oltre a quanto illustrato nella precedente lettera c), ai sensi dell'articolo 46-*ter* del Codice, le ragioni relative all'ambito di applicazione limitato e spiegare le motivazioni sottostanti l'utilizzo della tecnica di integrazione del modello interno di cui all'articolo 239 degli Atti delegati.

### **Processo di *pre-application***

10. L'intenzione di avviare la fase di *pre-application* dovrà essere comunicata all'IVASS, trasmettendo apposita delibera dell'organo amministrativo secondo lo schema di cui all'Allegato 1, corredata dalla documentazione minima prevista nell'Allegato 2 con cui l'impresa fornisce informativa sui tempi programmati per le varie attività e sul rispetto dei requisiti qualitativi e quantitativi necessari per un adeguato svolgimento dell'intero processo di autorizzazione di un modello interno.
11. In caso di modello interno per il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, il documento informativo dovrà essere inviato dall'ultima società controllante italiana. In caso di utilizzo del modello interno di gruppo per la solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo, il documento informativo dovrà essere presentato dall'ultima società controllante italiana e le altre imprese italiane del gruppo dovranno comunque illustrare, anche facendo riferimento al documento della capogruppo, le ragioni e modalità in base alle quali il modello disegnato a livello di gruppo sia adeguato anche al proprio profilo di rischio.
12. L'IVASS, sulla base della documentazione ricevuta e tenuto conto dell'accertamento sul possesso dei requisiti qualitativi e quantitativi sopra richiamati, avvia la fase di *pre-application*, secondo un programma di approfondimenti gradualmente dei vari aspetti del modello interno, concordato nel dettaglio con l'impresa. Tale attività di approfondimento rientra nell'attività di vigilanza prudenziale dell'Istituto.
13. L'IVASS, nel corso della fase di *pre-application*, può richiedere all'impresa ulteriore documentazione integrativa o esplicativa rispetto alle informazioni minimali di cui all'Allegato 2 e comunque già fornite dall'impresa.
14. Per l'organizzazione della documentazione di supporto sia alla fase di *pre-application* sia al successivo processo autorizzativo, è opportuno che le imprese facciano riferimento allo schema "*Common Application Package for Internal Models*" disponibile sul sito dell'EIOPA<sup>3</sup>. Le imprese includono l'informazione relativa all'utilizzo di tale schema nella

---

<sup>3</sup>Il pacchetto applicativo relative ai modelli interni predisposto da EIOPA può essere visionato direttamente sul sito EIOPA: <https://eiopa.europa.eu/Pages/SearchResults.aspx?k=Common%20Application%20Package>

documentazione di cui ai punti 9 e 10. L'eventuale esigenza di adattamento dello stesso, volto ad accrescere la fruibilità delle informazioni in presenza di strutture organizzative particolarmente complesse, andrà preventivamente concordata con l'IVASS.

## **Processo di *Application* – Uso dei Modelli interni**

15. L'Istituto considera altresì rilevanti i menzionati orientamenti EIOPA del 2 febbraio 2015 sull'uso dei modelli interni, in quanto forniscono indicazioni al supervisore e alle imprese per la definizione del processo di approvazione (e continuo utilizzo) dell'uso di un modello interno per il calcolo del requisito di solvibilità. Chiede pertanto alle imprese di considerare tutte le linee guida citate come parte integrante del quadro di riferimento per la predisposizione di un modello interno soggetto all'approvazione dell'Istituto, congiuntamente a:
- le disposizioni degli Atti delegati, di cui al Capo VI “Requisito patrimoniale di solvibilità – modelli interni completi e parziali” (articoli dal 222 al 236), inerenti alle caratteristiche e al relativo uso dei modelli interni;
  - le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/460, che stabilisce norme tecniche di attuazione, direttamente applicabili negli Stati membri dell'Unione Europea, in ordine alla procedura di approvazione di un modello interno;
  - le disposizioni del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/461, inerente alla procedura di adozione di una decisione congiunta relativa alla domanda di autorizzazione a usare un modello interno di gruppo.
16. In particolare, nelle more di un intervento regolamentare sulla materia, l'IVASS invita le imprese che intendono presentare richiesta per l'utilizzo di un modello interno di gruppo a conformarsi alle seguenti linee guida:
- n. 2 (Informazioni da presentare in una domanda di utilizzo dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva),
  - n. 3 (Richiesta di ulteriori informazioni nel caso di una domanda di utilizzo di modelli interni di gruppo),
  - n. 4 (Intenzione di estendere l'ambito di una domanda di utilizzo di modelli interni di gruppo),
  - n. 5 (Specifiche tecniche nel caso di una domanda di utilizzo dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva),
  - n. 9 (Politica per le modifiche del modello per i modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva) e
  - n. 10 (Estensione dell'uso ed estensione dell'ambito di applicazione dei modelli interni di gruppo, ai sensi dell'articolo 231 della direttiva).
17. Al riguardo, si precisa inoltre che le imprese destinatarie degli adempimenti di cui al punto 16 sono:
- le ultime società controllanti italiane di cui all'articolo 210, comma 2, del Codice nel caso in cui l'orientamento si riferisca al calcolo del Requisito di Solvibilità di Gruppo Consolidato (articolo 230 della direttiva);
  - le ultime società controllanti italiane ai sensi dell'articolo 210, comma 2 del Codice, congiuntamente alle imprese controllate che utilizzano o intendono utilizzare un
-

modello interno di gruppo, nell'ipotesi in cui l'orientamento si riferisca al calcolo del Requisito di Solvibilità anche delle imprese di assicurazione e riassicurazione appartenenti al gruppo (articolo 231 della direttiva).

18. Si intende anche richiamare l'attenzione sulle linee guida n. 6 (Ambito di applicazione della politica per le modifiche del modello), n. 8 (Segnalazione di modifiche rilevanti e non rilevanti come combinazione di modifiche non rilevanti) e n. 12 (Prova dell'utilizzo e modifiche del modello interno) che orienteranno l'azione dell'Istituto nella verifica dei requisiti regolamentari concernenti le modifiche del modello e lo "Use test".

Distinti saluti

Per il Direttorio Integrato  
Il Governatore della Banca d'Italia

### **Delibera del Consiglio di Amministrazione**

L'organo amministrativo deve fornire almeno le seguenti informazioni minimali. Il testo della delibera deve contenere tutte le informazioni relative alle quattro aree di seguito indicate, evitando il rinvio ad eventuali allegati alla delibera stessa.

#### **a) opzione**

Dal testo della delibera deve chiaramente risultare:

- a) che l'impresa intende esercitare l'opzione prevista dalla direttiva (recepita dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n.74) di calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) con il modello interno anziché con la formula standard;
- b) che la *pre-application* è un processo informale, il cui esito non garantisce la formale autorizzazione del modello interno da parte dell'Autorità, che potrà avvenire solo nella fase di autorizzazione di cui all'articolo 112 della direttiva (articolo 46-*bis* del Codice);
- c) il richiamo all'articolo 116 della direttiva (articolo 46-*quinquies* del Codice) relativo alla responsabilità dell'organo amministrativo in materia di modelli interni.

#### **b) analisi del profilo di rischio**

Dal testo della delibera deve chiaramente risultare che i consiglieri ritengono che il modello interno rappresenti il profilo di rischio specifico dell'impresa meglio della formula standard, anche tenuto conto degli esiti dell'ultima valutazione prospettica del profilo di rischio approvata.

#### **c) usi**

La delibera deve contenere l'indicazione che il modello interno è ampiamente utilizzato nel sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali. A tal fine deve anche essere fornito l'elenco delle aree di utilizzo di tale modello, distinguendo gli utilizzi attuali da quelli futuri (breve-medio termine). Deve altresì essere indicata l'integrazione del modello interno con la valutazione prospettica dei rischi.

#### **d) "scope" del modello**

La delibera deve richiamare l'ambito di applicazione del modello interno, inclusa l'indicazione di quali siano i rischi e/o le linee di business coperte e non coperte e le motivazioni di eventuale non copertura.

Dovrà essere indicato se il modello interno viene utilizzato per il calcolo del requisito di solvibilità di gruppo (con indicazione delle imprese cui si riferisce) e per il calcolo del requisito di solvibilità della singola impresa appartenente al gruppo.

## **Allegato 2**

Per una concreta comprensione delle capacità dell'impresa di gestire le attività necessarie per l'implementazione del processo di *application* del modello interno, si richiede di fornire un set informativo che contenga almeno quanto segue:

- a) una sintesi degli aspetti di cui all'articolo 2, comma 4, lettere da a) a r) del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/460 della Commissione (c.d. ITS) sulla procedura relativa all'approvazione di un modello interno;
- b) una sintesi degli aspetti di cui all'articolo 343, comma 5, lettere a) e b) del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione per quanto concerne i modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale della solvibilità di gruppo;
- c) una sintesi degli aspetti di cui all'articolo 347, comma 6, lettere a) e b) degli Atti delegati, per l'utilizzo di un modello interno di gruppo per il calcolo del requisito patrimoniale da parte delle imprese del gruppo;
- d) una proposta di un piano di lavoro, che indichi una data di avvio del processo di *pre-application*, nonché tempistica e sequenza proposte per le aree che dovranno essere oggetto di approfondimento da parte dell'IVASS.